

DECRETO Ministero della Salute 31 marzo 2008

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/73/CE della Commissione del 13 dicembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Diciottesima modifica. *(GU n. 147 del 25-6-2008)*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007);

Vista la direttiva 2007/73/CE della Commissione del 13 dicembre 2007, che modifica l'allegato delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimeprozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007

relativamente all'abrogazione dei limiti massimi di residui delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 28 febbraio 2008 relativamente alla presente diciottesima modifica del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive deltametrina e atrazina a decorrere dal 19 dicembre 2007; per le sostanze attive acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina a decorrere dal 15 giugno 2008; per la sostanza attiva imazalil a decorrere dal 15 settembre 2008.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 139.

Allegato OMISSIS